Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

I rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: nuove regole e criticità.

A cura del Dott. Marco Dus

In base ai dati, forniti dal settore della produzione, si stima che in Italia ogni abitante produca più di 14 Kg di rifiuti elettrici ed elettronici l'anno per un totale nazionale di circa 850 mila tonnellate. I dati forniti dall'APAT nel 2006 (ultimo dato disponibile) parlano chiaro: "*la quantità di RAEE gestita in Italia nell'anno 2004 è pari a circa 106 mila tonnellate*". Il dato di 67.000 tonnellate (circa 1,15 kg l'anno per abitante) è parziale e non comprende le apparecchiature elettriche ed elettroniche (d'ora in poi chiamate RAEE), censite dall'APAT, stoccate ma in attesa di essere avviate al recupero con le quali si arriva a superare le 106.000 tonnellate. L'obiettivo, stabilito dal decreto legislativo n.151/2005, è quello di raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, la raccolta media pro-capite di 4 Kg l'anno per abitante (circa 240 mila tonnellate). Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono in differenti misure sostanze pericolose, tossiche per l'uomo e nocive per l'ambiente, come, metalli pesanti (mercurio, piombo, cadmio e cromo) o sostanze alogenate (CFC, PCB, PVC e ritardanti di fiamma bromurati) ed è necessario evitare che finiscano nelle falde acquifere o nell'aria, con conseguenze dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Basti pensare che il piombo o il cadmio, contenuti normalmente nei monitor e nei circuiti delle stampati, possono provocare danni irreversibili al sistema cardiovascolare, ai reni e al cervello.

Ma procediamo con ordine. Con l'acronimo RAEE vengono intesi i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, tali apparecchiature devono dipendere per il loro corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e devono essere progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua (D.Lgs. 151/05, art.3, comma 1, lettera a).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Il termine "dipendente" sta a significare che l'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria e quando l'energia elettrica viene interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria. Se infine l'energia elettrica è usata solo per funzioni di supporto o controllo l'apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione.

Il regime di raccolta e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2002/95/CE, e alla direttiva 2002/96/CE. Quest'ultima è stata introdotta con lo scopo di sostituire il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo esavalente, i bifenili polibromurati (PBB) e gli eteri bifenili polibromurati (PBDE) con soluzioni alternative per agevolare il recupero corretto e prevenire i problemi nella fase di gestione dei rifiuti, in seguito è stata emanata la direttiva 2003/108/CE anch'essa relativa alla *"riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei loro rifiuti*".

Il decreto 151/05 entrato in vigore il 1° Gennaio 2008 si applica solo ai prodotti finiti cioè a qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni ad uso dell'utilizzatore inteso l'utilizzatore finale. Per "funzione diretta" si intende una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.

Le finalità perseguite dal D.Lgs 151/2005 possono essere riassunte in tre punti chiave; la prevenzione della produzione di rifiuti; la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e il miglioramento, sotto il profilo della tutela ambientale, delle attività dei produttori, dei distributori e dei consumatori di tali apparecchiature.

La nuova normativa si basa sul sistema multi consortile, fortemente voluto e ispirato dall'Unione Europea, grazie al quale i responsabili della gestione di questi rifiuti non saranno più gli enti territoriali (Comuni) ma i produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Infatti il ritiro dei RAEE dai punti di raccolta, il loro trasporto a centri di trattamento ed il trattamento dello stesso non saranno più a carico degli enti locali, ma

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

saranno gestiti dai produttori di AEE attraverso la partecipazione a idonei sistemi collettivi (ad esempio Consorzi, o società senza finalità di lucro – fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal Decreto RAEE). Agli enti locali dovrebbe restare solo il compito di gestire i punti di raccolta.

Su questo punto si riscontrano le prime criticità di questa normativa essenziale ma che riserva ancora molte lacune che devono essere colmate.

A supporto delle critiche che argomenteremo, si fa presente che in data 12 ottobre 2006 l'Unione Europea ha inflitto una procedura d'infrazione per la non corretta trasposizione delle regole comunitarie sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all'atto dell'acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori e l'Italia ha quindi emanato il D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" (Guri 9 aprile 2008, n. 84) che ha soppresso la definizione di "*apparecchiature elettriche ed elettroniche usate*" recata dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

L'efficacia della legge, affidata ad un sistema di controllo che si snoda essenzialmente su tre livelli fondamentali; sistema organizzato per la gestione delle apparecchiature, introduzione sul mercato, rifiuto, presenta dunque, nel caso italiano alcune problematiche che ricadono sui Comuni.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 248/2007 (cd.milleproroghe) mediante la novella del comma 4, articolo 20,D.Lgs 151/2005, ha fatto slittare alla più vicina data tra la definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori e lo scadere del 31 dicembre 2008, il termine entro il quale i produttori di AEE devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei RAEE nuovi (cioè quelli derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005). Inoltre, all'art. 6 del medesimo decreto si rileva come vi sia uno slittamento anche dell'obbligo di ritiro in ragione dell' " 1 contro 1 " dei RAEE domestici da parte dei distributori di AEE domestici nuovi a partire dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto MinAmbiente recante le modalità per il ritiro e la gestione dei RAEE.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Riportiamo la proposta di emendamento fatta dall'ANCI (AC 3324) in riferimento al D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria – che mette in risalto, motivando, le criticità di un sistema non ancora completamente operativo e di difficile attuazione.

Art. 30

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

All'art. 30, comma 1 dopo le parole "dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b)" aggiungere le parole " nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi."

Motivazione:

Nel sistema di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) l'obbligo di ritiro "uno contro uno" da parte della distribuzione è strettamente collegato all'operatività dei Centri di raccolta comunali, che in molti casi possono non essere in grado – segnatamente dal punto di vista amministrativo - di accettare rifiuti di provenienza non domestica, per la maggior parte pericolosi.

Infatti, a legge vigente, si configura in questo caso l'ipotesi di stoccaggio destinato al futuro smaltimento o recupero dei rifiuti, che ai sensi della degli artt. 6 e 183 del D.lgs. 152/06, costituisce una fase della "attività di smaltimento", e quindi richiede l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e la Valutazione di Impatto Ambientale. Si fa presente che la maggior parte dei Centri non dispone di tali autorizzazioni, che per il rilascio richiedono tempi lunghi e adempimenti gravosi, e per altro non sono uniformi a livello regionale le norme che ne disciplinano il rilascio stesso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Come noto, anche la Corte di Cassazione Penale è intervenuta su questo punto affermando che "*l'«ecopiazzola» è un luogo dove viene effettuata attività di gestione dei rifiuti, e precisamente un centro di stoccaggio, ai sensi dell'art. 183, lett. l), D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel quale i rifiuti vengono accumulati lontano da luogo di produzione in attesa dello smaltimento o del recupero definitivi. In tale luogo, pertanto, si effettua attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o di attività di recupero, di modo che la gestione della piazzola doveva essere preventivamente autorizzata*".

Si ritiene che nel caso della gestione dei RAEE, così come disciplinata dal D.lgs. 151/05, l'applicazione indistinta della disciplina prevista agli artt. 208 e 210 e 214-216 del D.lgs 152/2007 ai Centri di raccolta possa determinare un aggravio dei costi di gestione degli stessi, anche con riferimento alla necessaria prestazione delle garanzie finanziarie, e che l'applicazione della normativa sulla Valutazione d'Impatto Ambientale causerebbe una vistosa dilatazione dei tempi di realizzazione dei Centri di raccolta.

Anche in considerazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (sentenza 609 Cons. Stato sez V, depositata il 17 febbraio 2004), si ritiene che il Decreto di semplificazione, previsto dal D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, da emanarsi da parte del Ministro dell'ambiente per definire specifiche le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i Centri di raccolta comunali debba riguardare anche alla realizzazione e la gestione dei Centri medesimi. In questo caso si potranno eventualmente anche prevedere nel Decreto di semplificazione specifiche linee guida, con la finalità di definire, in base alla normativa vigente, le modalità di realizzazione e gestione dei Centri di raccolta, in particolare individuando le attività che possono essere svolte senza le autorizzazioni ex artt. 208 e 210 e 214-216 del D.Lgs 152/2007. Tali attività si configurerebbero, infatti, come attività di raggruppamento di rifiuti per frazioni omogenee (nel caso in questione solo di RAEE), che rientrano nella fase di raccolta come definita all'art. 183 comma 1 lett. e).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

È pur vero che il D.lgs. 152/07 nella sua nuova formulazione introduce alla lettera cc) dell'art. 183 la definizione di "centro di raccolta", rimandando altresì ad una specifica disciplina tecnica da emanarsi a cura del Ministero dell'ambiente, ma in quanto caso si ritiene necessaria una normativa semplificata ad hoc per i Centri di raccolta RAEE e per dare immediata piena attuazione al D.lgs. 151/05, in quanto si prevedono tempi più lunghi per la definizione della normativa tecnica di attuazione della revisione del D.lgs. 152/06, che implicherebbero ritardi nella possibilità di applicare il disposto del D.lgs. 151/05.

L'Anci pertanto fa presente che in mancanza di un pronto intervento normativo che armonizzi i disposti normativi dei D.lgs. 152/06 e D.lgs. 151/05, i Comuni potranno essere costretti a non ricevere RAEE di provenienza non domestica presso i Centri di raccolta non dotati delle autorizzazioni necessarie fino alla data del relativo rilascio, ove possibile.

Come ha sottolineato Paolo Giacomelli, referente ANCI, "*allo stato attuale, i RAEE vengono gestiti al pari dei "semplici" rifiuti urbani con danni per l'ambiente ancora non quantificati, ma sicuramente non irrilevanti, si ha quindi anche un obbligo morale perché il tutto diventi operativo il prima possibile; sarebbe quindi auspicabile che si limitassero le proroghe*".

Le problematiche non si fermano solo al rimodernamento e alla gestione delle "eco-piazzole" ma vanno considerate anche le interazioni con il mondo produttivo, per l'organizzazione operativa dei meccanismi di raccolta e ritiro dei RAEE e per definire in modo chiaro gli impegni reciproci da parte di tutti i soggetti coinvolti nel "sistema RAEE". Non bisogna dimenticare che, non ci sono solo i Comuni e i Produttori, ma la complessità principale del "sistema RAEE" deriva principalmente dal numero considerevole di soggetti coinvolti – Produttori, Distributori e punti vendita, Cittadini, Comuni, operatori del settore rifiuti etc. – e che sarà necessario una collaborazione attiva da parte di tutti per il funzionamento complessivo del sistema.

Due sono gli scenari ipotizzabili quando il sistema logistico entrerà in pieno regime: il primo prevede un prevalente interesse dei produttori, e quindi i costi e la gestione amministrativa saranno probabilmente spostati il più a valle possibile. In tal caso l'onere logistico (anche se finanziato dai produttori) sarà delegato ai punti di vendita e ai

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

distributori, che dovranno attrezzarsi con spazi e mezzi (propri o di terzi) adeguati per il flusso di reverse logistics.

Se, al contrario, prevarrà l'interesse dei distributori, gli oneri saranno spostati il più a monte possibile, ovvero presso i siti del produttore, che si attrezzerà con spazi e fornitori adeguati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il buon senso dovrebbe suggerire un via di mezzo, in cui produttori e distributori, con il supporto di operatori intelligenti, si accorderanno per mantenere intatte le quote di mercato e, anzi, offrire ai clienti un servizio "eco" che rappresenti un valore distintivo rispetto alla concorrenza.

Infine per quel che concerne l'aspetto economico non si dovrebbero registrare degli aumenti, in quanto le disposizioni del decreto sono applicate a tutti i produttori, sia comunitari che extracomunitari, pertanto non vi saranno aziende avvantaggiate o svantaggiate. Secondo le stime dell'Unione Europea, il costo globale dell'adeguamento alla direttiva RAEE è stimato intorno ai 500-900 milioni di Euro all'anno in tutta l'UE, di cui 300/600 milioni di Euro per la raccolta, e 200/300 milioni di Euro per il recupero, reimpiego e riciclaggio. L'aumento dei prezzi previsto dovrebbe essere di circa l'1% per quasi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche e il 2-3% per i frigoriferi, i televisori e i monitor. Se però teniamo in considerazione i benefici ottenuti dalla raccolta differenziata dei RAEE (come i risparmi di energia, stimati in circa 2,8 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, e il recupero delle materie prime seconde) il bilancio complessivo per la società europea risulterà senz'altro positivo.

Ci auspichiamo che il "sistema RAEE" possa entrare il più velocemente possibile a pieno regime (evitando le continue proroghe), e per far ciò è necessario che vengano emanati i decreti attuativi ancora mancanti, solo in seguito si potrà create una diffusa e organizzata rete che oltre a gestire i RAEE impedisca anche il rilascio sul suolo e nel suolo di sostanze nocive sia per l'uomo che per l'ambiente.

Marco Dus

Pubblicato il 10 maggio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248